

Comune di Vasanello

Provincia di Viterbo

Regolamento sulla disciplina per il conferimento e la graduazione degli incarichi di Elevata Qualificazione

(approvato con deliberazione di Giunta comunale n.50 del 31/07/2023, modificato con deliberazione di Giunta comunale n. 18 del 23/03/2026)

Sommario

Art. 1- Disposizioni generali.....	2
Art. 2 - Area delle Elevate Qualificazioni	2
Art 3 - Criteri generali per il conferimento dell'incarico.....	2
Art. 4 - Retribuzione di posizione e di risultato.....	3
Art. 5 - Graduazione della retribuzione di posizione delle Elevate Qualificazioni	3
Art. 6 - Valutazione e retribuzione di risultato	4
Art. 7 - Incarico ad interim	5
Art. 8 - Attribuzione incarico in deroga.....	5
Art. 9 - Durata dell'incarico.....	6
Art. 10 - Revoca dell'incarico.....	6
Art. 11 – Rinvio	7
Art. 12 – Entrata in vigore	7

Art. 1- Disposizioni generali

1. Con il presente regolamento si disciplinano i criteri per l'individuazione, il conferimento, e la revoca degli incarichi di Elevata Qualificazione, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 15 e seguenti del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 23 febbraio 2026 per il triennio 2022-2024.

Art. 2 – Caratteristiche degli incarichi di Elevata Qualificazione

1. Gli incarichi di EQ sono posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato:
 - a. lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale ed organizzativa, formalmente determinate e costituite da almeno due collaboratori, oltre il responsabile dell'unità organizzativa;
 - b. lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità risultanti dal curriculum.
2. Tali posizioni di lavoro all'interno dell'Ente coincidono con la posizione di responsabile di ciascuna struttura apicale, essendo privo di dirigenza, ai sensi dell'art. 19 del CCNL 2022-2024.

Art 3 - Criteri generali per il conferimento dell'incarico

1. Il Sindaco conferisce con provvedimento motivato gli incarichi ai Responsabili apicali di Settore tenendo conto delle caratteristiche e della rilevanza strategica dei programmi da realizzare, secondo il criterio delle competenze professionali e dei risultati conseguiti in precedenza. A tal proposito, si terrà conto del possesso dei seguenti requisiti, richiesti anche alternativamente:

- a) esperienza lavorativa maturata presso l'ente, oppure anche presso altri Enti pubblici e/o aziende private, in posizioni di lavoro che richiedono significativo grado di autonomia gestionale e organizzativa;
- b) preparazione culturale correlata a titoli accademici (diploma di laurea, master, dottorati di ricerca ed altri titoli equivalenti) relativi a materie concernenti l'incarico assegnato;
- c) attitudini di carattere individuale, con capacità di gestire e coordinare gruppi di lavoro;
- d) capacità professionali specifiche in relazione alle funzioni spiccatamente gestionali da conferire.

Per la valutazione dei requisiti di cui alle lettere b), c) e d) si terrà conto degli esiti della valutazione conseguita negli ultimi tre anni e con specifico riferimento alla lettera a) si terrà conto dei curricula.

2. Gli incarichi di cui all'art. 2 comma 1 lettera a) e lett. b) sono affidati di norma a dipendenti inquadrati nell'Area Funzionari ed Elevata Qualificazione, fatte salve le ipotesi di conferimento a dipendenti dell'Area Istruttori secondo la disciplina dell'art. 15 comma 4 e art. 19 comma 2 e successivi del CCNL 2022-2024.

Art. 4 - Retribuzione di posizione e di risultato

1. Il trattamento economico accessorio del personale titolare delle Elevate Qualificazioni è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario.
2. L'importo della retribuzione di posizione, variabile da un minimo di € 5.000,00 ad un massimo di € 22.000,00 annui lordi per tredici mensilità, è determinato sulla base dei criteri generali stabiliti nel presente Regolamento
3. Alla retribuzione di risultato è destinata una quota non inferiore al 15% delle risorse complessivamente finalizzate all'erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutte le posizioni di Elevata Qualificazione previste dal proprio ordinamento, secondo criteri definiti in sede di contrattazione integrativa come previsto dall'art. 7 comma 4 lettera v) del CCNL 2022-2024.
4. In aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, possono essere erogati anche i trattamenti accessori previsti dall'art. 17 del medesimo CCNL, fermo restando quanto pattuito tra le parti in sede di contrattazione decentrata integrativa sulla correlazione tra i compensi aggiuntivi e la retribuzione di posizione e di risultato, ai sensi dell'art. 7 comma 4 lett. j) del suddetto CCNL.

Art. 5 - Graduazione della retribuzione di posizione delle Elevate Qualificazioni

1. Gli incarichi di EQ si distinguono per livello quali-quantitativo di funzioni e responsabilità, cui corrispondono altrettanti valori di retribuzione di posizione determinati nel rispetto dei limiti contrattuali. La Giunta, con propria deliberazione, tenuto conto delle risorse finanziarie stanziare in bilancio su apposito fondo (budget), sulla base della struttura organizzativa dell'ente, approva la graduazione del valore economico delle Elevate Qualificazioni, proposta dal Nucleo di Valutazione, applicando i criteri di cui all' **Allegato "A"** del presente regolamento.

2. La graduazione deve tenere conto della complessità nonché della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascuna Elevata Qualificazione, declinati negli **Indicatori** utilizzati per la graduazione.
3. Ad ognuno degli Indicatori presenti nella Scheda Allegato A) deve essere attribuito un punteggio complessivo corrispondente alla somma dei singoli punteggi attribuiti a ciascuno dei **Criteri** riferiti all'Indicatore.
4. A ciascun incarico viene attribuito un valore numerico (espresso in punti) equivalente alla somma dei valori riportati per ciascun fattore di valutazione.
5. Il valore economico dell'indennità di posizione viene stabilito nel decreto di conferimento dell'incarico di cui all'art. 3 comma 1, tra l'importo minimo e quello massimo dei valori corrispondenti alla fascia di punteggio in cui si colloca la pesatura ottenuta applicando la metodologia di cui ai punti 3 e 4, secondo un criterio proporzionale al punteggio della graduazione/pesatura, tenendo conto delle disponibilità di bilancio e del contesto dell'Ente.
6. Gli importi che scaturiscono dalla graduazione di cui al punto 7 potranno essere riproporzionati in base alle disponibilità di bilancio.
7. Le fasce sono le seguenti:

fino a 40 punti	€ 5.000,01
da 41 a 66	da € 5.000,01 a € 10.200,00
da 67 a 90	da € 10.200,01 a € 15.400,00
da 91 a 100	da € 15.400,01 a € 22.000,00

Art. 6 - Valutazione e retribuzione di risultato

1. La valutazione della performance individuale dei titolari di incarico di Elevata Qualificazione è effettuata secondo le modalità previste dal vigente Sistema di misurazione e valutazione delle performance (SMIVAP).
2. L'Ente stabilisce, nel provvedimento di istituzione, le risorse da destinare alla retribuzione di risultato dei titolari di incarico di EQ in un importo non inferiore al 15% delle risorse complessivamente finalizzate all'erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutte le EQ istituite.
3. La retribuzione di risultato è riconosciuta a ciascun incaricato in relazione alla valutazione finale conseguita sulla base del vigente Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance.
4. I criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di Elevata Qualificazione sono oggetto di contrattazione decentrata, a cui si rinvia.

Art. 7 - Incarico ad interim

1. In caso di vacanza di una posizione di Elevata Qualificazione la responsabilità può essere attribuita ad interim ad altro dipendente già titolare di analogo incarico in servizio dell'Ente, previa verifica dei requisiti necessari per la copertura del ruolo.
2. Gli incarichi ad interim sono retribuiti attraverso la valorizzazione della retribuzione di risultato in base al sistema di misurazione e valutazione della performance, attribuendo un ulteriore importo la cui misura può variare dal 15% al 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per la posizione oggetto dell'incarico ad interim.
3. La Giunta avvalendosi del Nucleo di valutazione determina la percentuale tenendo conto della complessità delle attività e del livello di responsabilità connessi all'incarico attribuito, del grado di conseguimento degli obiettivi, nonché degli esiti della valutazione di performance individuale.
4. La durata dell'incarico ad interim non può superare dodici mesi, eventualmente prorogabili per una sola volta, con atto motivato, qualora perdurino le cause che hanno determinato il conferimento dell'incarico.

Art. 8 - Attribuzione incarico in deroga

1. Al fine di garantire la continuità e la regolarità dei servizi istituzionali, qualora la dotazione organica preveda posti appartenenti all'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, ma non siano in servizio dipendenti inquadrati in tale Area oppure, pure essendo in servizio dipendenti inquadrati in tale area, non sia possibile attribuire agli stessi un incarico ad interim di Elevata Qualificazione per la carenza delle competenze professionali a tal fine richieste, il Sindaco eccezionalmente può conferire temporaneamente l'incarico di Elevata Qualificazione anche a personale della Area Istruttori, purché in possesso delle necessarie capacità ed esperienze professionali.
2. Di tale facoltà ci si può avvalere per una sola volta, salvo il caso in cui una eventuale reiterazione sia giustificata dalla circostanza che siano già state avviate le procedure per l'acquisizione di personale della Area Funzionari e EQ. In tale ipotesi, potrà eventualmente procedersi anche alla revoca anticipata dell'incarico conferito.
3. Il dipendente dell'Area Istruttori, cui sia stato conferito un incarico di EQ, ha diritto alla sola retribuzione di posizione e di risultato previste per l'incarico di EQ secondo le fasce individuate all'art. 5 comma 7, nonché, sussistendone i presupposti, anche ai compensi aggiuntivi dell'art. 17 del CCNL 2022-2024 (Compensi aggiuntivi ai titolari di incarichi di EQ), con esclusione di ogni altro compenso o elemento retributivo, ivi compreso quello per mansioni superiori di cui all'art. 8 del CCNL del 14.09.2000.

Art. 9 - Durata dell'incarico

1. Gli incarichi sono conferiti per un periodo massimo non superiore a 5 anni e comunque non superiore alla scadenza del mandato del Sindaco che li conferisce, con atto scritto e motivato e possono essere rinnovati con le stesse modalità e formalità.
2. Il Sindaco neo-eletto per garantire la continuità amministrativa e gestionale può confermare gli incarichi cessati per un periodo non superiore a 120 giorni, nelle more dello svolgimento delle procedure per il conferimento dei nuovi incarichi.
3. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1 e 2, di norma la durata dell'incarico non può essere inferiore ad un anno. Il provvedimento che conferisce un incarico di durata inferiore deve esplicitarne le ragioni.
4. Nel caso di cessazione anticipata del mandato del Sindaco, gli incarichi restano validi fino alla loro naturale scadenza.

Art. 10 - Revoca dell'incarico

1. Gli incarichi di Elevata Qualificazione possono essere revocati con atto motivato:
 - a. per intervenuti mutamenti organizzativi;
 - b. in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale.
2. Nella ipotesi di cui al precedente comma 1 lett. b) dovranno essere indicati i risultati non conseguiti tra quelli rientrati nell'ambito degli obiettivi assegnati al soggetto chiamato a ricoprire la posizione di EQ.
3. L'atto di revoca comporta:
 - a) la cessazione immediata dall'incarico di EQ, con contestuale riassegnazione alle funzioni dell'Area professionale e del profilo di appartenenza;
 - b) la perdita immediata della retribuzione di posizione connessa;
 - c) la non attribuzione dell'indennità di risultato;
4. Il soggetto competente alla revoca dell'incarico è il Sindaco il quale prima di procedere all'adozione dell'atto di revoca, dovrà acquisire in contraddittorio le valutazioni dell'interessato che ha la facoltà di farsi assistere dall'organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato, ovvero da persona di sua fiducia.

Art. 11 - Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, si rinvia alle norme dei vigenti C.C.N.L. e dal regolamento degli Uffici e dei Servizi dell'ente che disciplinano la materia.

Art. 12 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento che è da intendersi quale allegato parte integrante del Regolamento degli uffici e dei servizi, entrerà in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione con cui si approva.